SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 15 luglio 1999, n. 306, concernente: «Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 169 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1999) . . . . Pag. 76

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196/L

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **409.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO - su la conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatti a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998.

99G0483

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

99A9254

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***8:***

Lauretana, società per azioni, in Graglia (Biella): Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1999.

Desal, società per azioni, in Pietrasanta (Lucca): Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1999.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **408.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 546 milioni per l'anno 1999, in lire 526 milioni per l'anno 2000 e in lire 546 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale tra i due Paesi.

Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 2

Le due Parti favoriranno l'avvio e lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' della cultura, nonche' lo sviluppo e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo scambio di informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.

Art. 3

Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti la cui realizzazione e' contemplata nel presente Accordo o negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 4

Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni.

Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5

Le due Parti, ove possibile, favoriranno reciprocamente sul proprio territorio l'attivita' di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6

Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Universita' ed altri Istituti superiori mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.

Art. 7

Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.

Le due Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese al quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 8

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;
b) agronomia;
c) agricoltura e tecnologie scientifiche nell'industria dell'alimentazione;
d) gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
e) biotecnologie;
f) scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
g) energia;
h) ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
i) nuovi materiali e genio civile;
l) preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
m) applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali;
n) ogni altro settore di comune interesse concordato fra le Parti.

Art. 9

In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante:

a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
b) scambio di documentazioni e di informazioni d'attualita' scientifica e tecnologica;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Art. 10

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonche' le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Art. 11

Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti universitari, laureati ed accademici ricercatori per studi e ricerche.

Art. 12

Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica ed approfondiranno la reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 13

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

Art. 14

Le due Parti favoriranno scambi di informazioni suggli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 15

Le due Parti favoriranno una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' con la legislazione interna e con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 16

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 17

Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio - televisivi.

Art. 18

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista culturale ed una Commissione Mista scientifica incaricate di esaminare rispettivamente il progresso della cooperazione culturale ed il progresso di quella scientifica e tecnologica e di approvare Programmi esecutivi pluriennali. Tali Commissioni Miste si riuniranno alternativamente nelle rispettive Capitali.

Art. 19

Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che confermi l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 20

Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo.

Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto tre mesi prima all'altra Parte attraverso le vie diplomatiche.

La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei vari progetti e programmi in corso concordati durante il periodo della sua vigenza, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente di comune accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kiev l'undici novembre millenovecentonovantasette in due originali in lingua italiana e ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
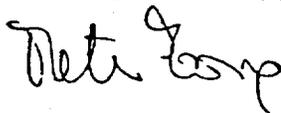
PER IL GOVERNO
DELL'UCRAINA
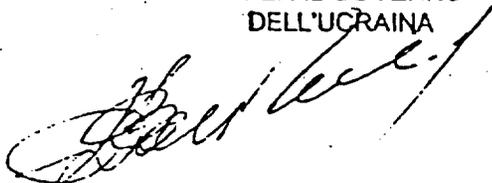
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3728):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 4 gennaio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1999 (atto n. 3728/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5813):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 27 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1999 (atto n. 5813/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 24 settembre 1999 e approvato il 7 ottobre 1999.

99G0478

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1999.

Opere riavviate espunte dagli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e sostituzione di commissari straordinari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio e 5 dicembre 1997 e 9 marzo e 16 ottobre 1998, contenenti rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto elenco delle opere e dei lavori in attuazione della succitata disposizione;

Considerato che le opere elencate nella tabella *A,* allegata al presente decreto, risultano riavviate, come documentato dai relativi verbali, redatti a norma di legge;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del commissario straordinario dott. Gaetano Trotta dimissionario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1998 per le opere di competenza del Ministero delle finanze;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro delle finanze e di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati nelle premesse, sono espunte dagli elenchi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio e 5 dicembre 1997, le opere di cui alla tabella *A,* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per le opere indicate nella tabella *B,* allegata al presente decreto, il commissario straordinario dimissionario, di cui in premessa, è sostituito come indicato nella tabella medesima.

Roma, 22 settembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 150

TABELLA *A*

OPERE ESPUNTE

N. riferimento opera	Elenco allegato al D.P.C.M. 14 maggio 1997 (*G. U.* 6 giugno 1997)
22	SS. 89 - Lavori di sistemazione in sede e in variante del tronco Manfredonia-Vieste, 2° lotto tra i km 139+000 e 146+850 variante di Mattinata-Foggia. (Verbale di consegna del 21 settembre 1998).
27	SS. 318 - Lavori di costruzione del tratto in variante della SS. 3-*bis* E/45 in località Lidarno e Schifanoia, 5° lotto, 1° stralcio, della progr. km 13+640 alla progr. km 17+454; 2° stralcio della progr. km 17+454 alla progr. 20+433, 6° lotto della progr. km 20+433 alla progr. km 22+022 - Valfabbrica (Perugia). (Verbale di consegna del 5° lotto, 1° stralcio, del 16 dicembre 1998; verbale di consegna del 5° lotto, 2° stralcio, 3 febbraio 1999; verbale di consegna del 6° lotto del 9 novembre 1998).

N. riferimento opera	Elenco allegato al D.P.C.M. 22 maggio 1997 (*G. U.* 6 giugno 1997)
7	P.S. 26/3/3190 - Acquedotto Simeri Passante. (Verbale di consegna del 28 ottobre 1998).
9	P.S. 3/11659 - R.F. Collettore Finale - Quarto (Napoli). (Verbale di consegna del 10 novembre 1998).

N. riferimento opera	Elenco allegato al D.P.C.M. 4 luglio 1997 (*G. U.* 24 luglio 1997)
13	Ampliamento palazzo di giustizia di Paola (Cosenza). (Verbale di ripresa del 2 luglio 1998).
14	Università degli studi di Reggio Calabria - Realizzazione nuova sede della facoltà di medicina e chirurgia di Germaneto (Catanzaro). (Verbale di ripresa dell'8 giugno 1998).
15	Lavori di costruzione del complesso monumentale Teatro Politeama con annesso parcheggio (Catanzaro). (Verbale di ripresa del 23 novembre 1998).
23	Porto di Napoli - Adeguamento e ristrutturazione contenitori Molo Flavio Gioia e Calata Granili. (Verbale di ripresa del 30 dicembre 1998).
27	Lavori per la realizzazione di itinerari ed attrezzature turistiche nella Valle del Salto Cicolano (Rieti). (Verbale di ripresa del 16 ottobre 1998).
29	Lavori di costruzione acquedotto di «Valle Antigorio Formazza» - II e III stralcio (Verbano-Cusio-Ossola). (Verbale di ripresa del 2 giugno 1998).

N. riferimento opera	Elenco allegato al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (*G. U.* 13 dicembre 1997)
1	SS. 487 «di Caramanico Terme» - Lavori di eliminazione della interruzione per frana dal km 19+000 al km 19+800 mediante variante in galleria per il collegamento degli abitati di Caramanico e S. Eufemia a Maiella. (Verbale di consegna del 19 novembre 1998).
14	SS. 131 - Lavori di costruzione della variante alla S.G.C. 131 dal km 0+000 al km 6+409. Lotto A, 1° stralcio. (Verbale di ripresa del 21 dicembre 1998).

TABELLA *B*

OPERE PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA NOMINA DEL NUOVO COMMISSARIO STRAORDINARIO

ELENCO ALLEGATO AL D.P.C.M. 9 MARZO 1998

N. riferimento opera	Nuovo commissario straordinario	Opere e lavori sospesi
1	Dott. Virgilio Riccardo - Presidente T.A.R. Toscana (in sostituzione del dott. Gaetano Trotta).	Completamento della realizzazione del Centro di servizio delle II.DD. di Bergamo. Legge n. 146/1980.
2	Dott. Virgilio Riccardo - Presidente T.A.R. Toscana (in sostituzione del dott. Gaetano Trotta).	Completamento della realizzazione del Centro di servizio delle II.DD. di Firenze. Legge n. 146/1980.

99A9411

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 luglio 1999.

Proroga fino al 31 dicembre 1999 della competenza della Direzione generale degli armamenti terrestri relativamente al sistema «Catrin».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 riguardante la competenza esclusiva da attibuire a singole direzioni generali in ordine ad alcune attività e materie omogenee;

Visti i decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998, concernenti la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri e della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che, per esigenze di carattere organizzativo, sussiste l'opportunità e convenienza che le attività, già programmate e di imminente esecuzione, concernenti il contratto di provvista di un sistema prototipico campale di trasmissione ed informazione («Catrin») continuino ad essere gestite per un ulteriore periodo dalla Direzione generale degli armamenti terrestri;

Su proposta dei direttori generali interessati, sentito il segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1999 la competenza della Direzione generale degli armamenti terrestri relativamente al sistema «Catrin».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 393

99A9420

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 1999.

Variazione del contenuto di nicotina di due marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/Cee;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto direttoriale del 17 giugno 1999 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1999;

Vista l'istanza con la quale la ditta Intertaba S.p.a., in nome e per conto della Società Philip Morris Holland, ha chiesto per le sigarette Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (astuccio e cartoccio da 20 pezzi) e Multifilter Philip Morris 100's (astuccio e cartoccio da 20 pezzi), di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto direttoriale del 17 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per le marche di sigarette appresso indicate è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (astuccio e cartoccio da 20 pezzi)	0,6	6,0	0,5	6,0
Multifilter Philip Morris 100's (astuccio e cartoccio da 20 pezzi)	0,8	9,0	0,7	9,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (astuccio e cartoccio da 20 pezzi) e Multifilter Philip Morris 100's (astuccio e cartoccio da 20 pezzi), in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A9318

DECRETO 2 novembre 1999.

Attivazione di taluni uffici finanziari nelle regioni Liguria, Marche e Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998 con il quale è stata rideterminata la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate, tra i quali quello di Ozieri;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Albenga, Fermo, Recanati, Tolentino, Sassari e Ozieri;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Liguria, Marche e Sardegna sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Savona, Ascoli Piceno e Macerata, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2, nonché l'ufficio delle entrate di Sassari, provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
LIGURIA	Savona	ufficio delle entrate di **Albenga**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Albenga	10 novembre 1999
MARCHE	Ascoli Piceno	ufficio delle entrate di **Fermo**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Fermo	11 novembre 1999
	Macerata	ufficio delle entrate di **Recanati**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Recanati	12 novembre 1999
		ufficio delle entrate di **Tolentino** e sezione staccata di Camerino	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Tolentino e Camerino	16 novembre 1999
SARDEGNA	Sassari	ufficio delle entrate di **Sassari**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Sassari	17 novembre 1999
		ufficio delle entrate di **Ozieri**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Ozieri nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Sassari	18 novembre 1999

99A9441

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 agosto 1999.

Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 11, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone, tra l'altro, che il direttore del parco nazionale può essere nominato dal Ministro dell'ambiente con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio all'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, il cui art. 2, comma 26, demanda al Ministro dell'ambiente il compito di determinare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, «i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali»;

Ritenuta la necessità di procedere in senso conforme al dettato dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Decreta:

Art. 1.

Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco

È istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Art. 2.

Iscrizione nell'albo

All'albo di cui al precedente articolo sono iscritti i direttori di parco in carica alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1999, n. 426, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Hanno diritto all'iscrizione all'albo, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, coloro che hanno domicilio in Italia e sono ritenuti idonei sulla base delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Ammissione alla procedura concorsuale per l'iscrizione all'albo

Il Ministro dell'ambiente, con cadenza biennale, provvede ad indire, con proprio decreto, il bando del concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Il bando del concorso deve contenere l'indicazione dei titoli di studio, di servizio e scientifici, valutabili con l'indicazione del punteggio compreso fra un minimo ed un massimo, rispettivamente corrispondente.

Vengono iscritti all'albo coloro che riportano, per ciascuna categoria dei titoli di cui al precedente comma, un punteggio non inferiore al minimo previsto nel bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

Per l'ammissione alla procedura concorsuale è necessario aver conseguito un diploma di laurea; al diploma di laurea è equiparato il servizio reso, per almeno quattro anni, in qualità di direttore di Ente parco nazionale o regionale.

Art. 4.

Giudizio di idoneità

Il giudizio di idoneità è formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da un magistrato amministrativo, che la presiede, da un professore universitario in discipline economico-giuridiche, da un professore universitario in disciplina naturalistico-ambientale, da un presidente di un ente parco nazionale e dal direttore del servizio conservazione della natura.

Art. 5.

Onorabilità

Non possono essere iscritti all'albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale;

e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Art. 6.

Cancellazione e sospensione dall'albo

Il Ministero dell'ambiente, se accerta la sopravvenienza di una delle cause preclusive all'iscrizione, sentito l'iscritto, dispone la cancellazione dall'albo con proprio decreto motivato e notificato all'interessato.

Il Ministro dell'ambiente, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 338

99A9419

DECRETO 4 ottobre 1999.

Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione delle polveri relativamente ad imprese di produzione del vetro.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 11;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione» ed in particolare l'art. 5;

Vista la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

Visto l'accordo volontario stipulato in data 15 giugno 1999 fra l'Assovetro, il Ministero dell'ambiente, con il quale l'industria del vetro piano e cavo, rappresentata dall'Assovetro, si è impegnata a ridurre i consumi specifici di energia e di acqua industriale, la produzione di rifiuti solidi nonché anche le emissioni inquinanti in attuazione della delibera CIPE del 3 dicembre 1997 concernente le misure da adottare in base agli impegni contratti con il protocollo di Kyoto;

Considerato che l'industria del vetro cavo e piano ha già realizzato interventi migliorativi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti derivanti dai forni fusori, conseguendo riduzioni di emissioni di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo maggiori di quelle richieste dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, ma, in alcuni casi, non raggiungendo le riduzioni di emissioni di polveri totali prescritte dal medesimo decreto;

Considerato altresì che gli interventi che presentano un miglior rapporto costo-efficacia per il raggiungimento di una sostanziale riduzione di tutti gli inquinanti emessi in atmosfera sono realizzabili in occasione della ricostruzione dei forni fusori e che comunque la realizzazione di interventi, sia primari sia secondari, in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili così come definite dalla direttiva 96/61/CE, può condurre a miglioramenti ambientali sostanzialmente maggiori di quelli richiesti dalla citata normativa vigente;

Ravvisata pertanto l'opportunità di differire il termine, di cui al citato decreto 12 luglio 1990, per l'adeguamento delle emissioni di polveri degli impianti per la produzione di vetro cavo e piano, solo a fronte della realizzazione di interventi in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 96/61/CE, con modalità e tempi tali da non pregiudicare il processo di miglioramento ambientale pianificato dalle regioni;

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del 18 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini, previsti nell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 1990, per l'adeguamento delle emissioni

di polveri totali degli impianti di produzione di vetro cavo e piano, esistenti al 1º luglio 1988, sono differiti al 31 dicembre 2002, a condizione che:

la realizzazione degli interventi sugli impianti comporti, per tutti gli inquinanti emessi in atmosfera, il rispetto di limiti di emissione coerenti con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 96/61/CE;

le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi non pregiudichino il processo di miglioramento ambientale perseguito nella pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria.

2. I titolari degli impianti di cui al comma 1 che intendono avvalersi del termine di adeguamento ivi indicato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, una istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o delle singole linee, descriva le modalità e i tempi per la realizzazione di interventi sugli impianti in coerenza con le condizioni definite al comma 1.

L'autorità competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e della pianificazione regionale, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando il termine ultimo per la realizzazione degli interventi, che non può comunque superare il 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 343

99A9443

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 25 marzo 1999;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa «Sarda nuova archeologia - CO.S.N.A.» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Alessandro Porru in data 7 dicembre 1984, repertorio n. 19205, omologata in data 16 gennaio 1985, iscritta nel registro delle società al n. 13504 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3212;

2) società cooperativa «Ambiente archeologia e arte» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Vittorio Loriga in data 30 gennaio 1986, repertorio n. 112920, omologata in data 25 febbraio 1986, iscritta nel registro delle società al n. 15346 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3394;

3) società cooperativa «C.T.M. service» a r.l., con sede in Decimomannu, costituita con rogito notarile dott. Ercole Bartoli in data 19 aprile 1994, repertorio

n. 93755, omologata in data 7 giugno 1994, iscritta nel registro delle società al n. 26512 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 4120.

Cagliari, 6 ottobre 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A9442

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Macem prima» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 dicembre 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Macem Prima» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Macem Prima» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita in data 6 ottobre 1970 con atto a rogito del notaio dott. Italo Gazzilli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 24 ottobre 1970, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Gabriele di Matteo residente in Roma, piazza Felice Grossi Gondi, 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9412

DECRETO 14 ottobre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Produttiva agricola - Soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1998, con il quale la società cooperativa «La Produttiva agricola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. D'Alconzo Mario comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Sciutto residente in Taranto, via Duca degli Abruzzi n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Produttiva agricola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 13 maggio 1998, in sostituzione del dott. D'Alconzo Mario rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9413

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Di.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo del 24 luglio 1997, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Di.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Di.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 17 marzo 1988, con atto a rogito notaio dott. Nicola Rivani Farolfi di Paullo (Milano), omologato dal tribunale di Milano con decreto 16 aprile 1988, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ferdinando Gorgoglione residente in Milano, via Cadore n. 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9414

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Salvatore Campo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 settembre 1995 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Salvatore Campo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Salvatore Campo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita in data 10 marzo 1986, con atto a rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri di Catanzaro, omologato dal tribunale di Catanzaro con decreto 22 aprile 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Damiano D'Onofrio con studio in Catanzaro, piazza Serravalle n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9415

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Inter pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trani, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 novembre 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Inter pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Inter pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita in data 14 luglio 1988, con atto a rogito notaio dott. Ivo Bonito di Bisceglie (Bari), omologato dal tribunale di Trani con decreto 17 agosto 1988, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Luongo, residente in Canosa di Puglia alla via Kennedy n. 12/5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9416

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coop. ed. Eliana - S.r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 novembre 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Como, nei confronti della società cooperativa edilizia «Coop. ed. Eliana - S.r.l.», con sede in Como;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Coop. ed. Eliana - S.r.l.», con sede in Como, costituita in data 5 dicembre

1980 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Battaglia di Pavia, omologato dal tribunale di Como con decreto 22 dicembre 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Alessandra Pizzala con studio in Como, piazza del Popolo n. 14, ne è nominata del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9417

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 ottobre 1999.

Recepimento della direttiva 1999/7/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 70/311/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il proprio decreto del 10 novembre 1993 di recepimento della direttiva 92/62/CEE della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1993, che da ultimo ha adeguato al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE;

Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995 come da ultimo modificato dal proprio decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 agosto 1998;

Vista la direttiva 1999/7/CE della Commissione del 26 gennaio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, per «veicolo» si intendono i veicoli definiti all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito rifiutare l'omologazione CE ovvero l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo a motore nonché rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, o la messa in circolazione di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi di sterzo se il veicolo soddisfa le prescrizioni dei decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 non è consentito rilasciare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale per motivi concernenti il dispositivo di sterzo se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 agosto 1974 come modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1993 sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

Allegato al decreto di recepimento dalla direttiva 1999/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999 che adegua alprogresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La direttiva 70/311/CEE è modificata come segue.

1. L'elenco degli allegati è così modificato:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. *Allegato I:*	Campo di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, prescrizioni di costruzione, prescrizioni di prova, modifica del tipo e delle omologazioni, conformità della produzione
Appendice 1:	Scheda informativa
Appendice 2:	Scheda di omologazione
2. *Allegato II:*	Efficienza di frenatura dei viecoli che utilizzano una stessa fonte di energia per la sterzatura e la frenatura
3. *Allegato III:*	Prescrizioni supplementari per i veicoli muniti di un equipaggiamento sterzo ausiliario
4. *Allegato IV:*	Prescrizioni per i rimorchi muniti di una trasmissione sterzo puramente idraulica».

2. L'allegato I è così modificato:

1. Il titolo è modificato come segue:

«CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE, PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, PRESCRIZIONI DI PROVA, MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE».

2. Viene inserito un nuovo punto «0» che recita:

«0. Campo di applicazione

0.1. La presente direttiva si applica all'equipaggiamento sterzo dei veicoli delle categorie M, N e O, definiti nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

0.2. Essa non si applica all'equipaggiamento sterzo con trasmissione puramente pneumatica, elettrica o idraulica, con le seguenti eccezioni:

0.2.1. l'equipaggiamento sterzo ausiliario con trasmissione puramente elettrica o idraulica dei veicoli delle categorie M e N;

0.2.2. l'equipaggiamento sterzo con trasmissione puramente idraulica dei veicoli della categoria O.»

3. Il punto 1.5.3.4 è modificato come segue:

«1.5.3.4. *Equipaggiamento sterzo ausiliario* (ASE), nel quale le ruote dell'asse (degli assi) dei veicoli delle categorie M e N sono sterzate, in aggiunta alle ruote che forniscono la principale forza sterzante di tipo non puramente elettrico, idraulico o pneumatico, nella stessa direzione o nella direzione opposta rispetto alle route che fonriscono la principale forza sterzante, e/o in cui l'angolo di sterzata delle ruote anteriori, centrali e/o posteriori può essere modificato in funzione del comportamento del veicolo.»

4. Il punto 2.1 è modificato come segue:

«2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'equipaggiamento sterzo deve essere presentata dal costruttore.»

5. Il punto 2.2 è modificatb come segue:

«2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.»

6. Il punto 3 è modificato come segue:

«3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZINE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.»

7. Al punto 4.1.1, secondo paragrafo, le parole «allegato IV» e «allegato V» sono sostituite rispettivamente da «allegato III» e «allegato IV».

8. I punti 4.1.6 e 4.1.6.1 sono soppressi.

9. Ai punti 4.2.4.1.2 e 4.2.4.1.3, la parola «allegato III» è sostituita da «allegato II», e la nota relativa è modificata come segue:

«(1) Le prescrizioni di cui all'allegato II possono essere verificate anche nel corso delle prove di omologazione di cui alla direttiva 71/320/CEE.»

10. Al punto 5.2.1, il testo dei trattini è riformulato come segue:

«— 50 km/h, per i veicoli della categoria M_1

— 40 km/h, per i veicoli delle categorie M_2, M_3, N_1, N_2 e N_3

o alla velocità massima per costruzione, se questa è più bassa».

11. Nella tabella del punto 5.2.6.2, colonna «Dispositivo integro — Raggio di sterzata» aggiungere il riferimento alla nota «(1)» nel rigo «M_3».

12. Dopo il punto 5.3.4, vengono inseriti i seguenti due nuovi punti 6 e 7:

«6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

13. Alla fine dell'allegato I, vengono inserite le seguenti appendici 1 e 2:

«Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ... (*)

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il dispositivo di sterzo (Direttiva 70/311/CEE, modificata da ultimo dalla Direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto.

Gli eventuali devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo ([c]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

1.3. Numero di assi e di ruote: ....

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: ....

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: ....

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): ....

1.8. Guida: a destra/a sinistra ([1]) ....

2. MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]): ....

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]): ....

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1. Per telaio non carrozzato ....

2.4.1.1. Lunghezza ([j]): ....

2.4.1.2. Larghezza ([k]): ....

2.4.1.4. Sbalzo anteriore ([m]): ....

2.4.1.5. Sbalzo posteriore ([n]): ....

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza ([j]): ....

2.4.2.2. Larghezza ([k]): ....

2.4.2.4. Sbalzo anteriore ([m]): ....

2.4.2.5. Sbalzo posteriore ([n]): ....

2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal ostruttore ([y]) (massima e minima): ....

2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: ....

6. SOSPENSIONE

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per gli pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni dei cerchioni e dei risalti)

6.6.1.1. Asse 1: ....

6.6.1.2. Asse 2: ....

ecc.

6.6.3. Pressione(i) degli pneumatici raccomandata(e) dal costruttore del veicolo .... kPa

7. EQUIPAGGIAMENTO STERZO

7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti illustrante la geometria dello sterzo: ....

7.2. Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione (se del caso, precisare parte anteriore e posteriore): ....

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi sistemi diversi da quelli meccanici: se del caso, precisare parte anteriore e posteriore): ....

....

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: ....

7.2.3.1. Sistema e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: ....

7.2.4. Schema complessivo dell'equipaggiamento sterzo, illustrante la posizione del veicolo dei vari dispositivi di sterzatura: ....

7.2.5. ....

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote

7.3.1. A destra: .... (gradi)

numero di giri del volante (o dati equivalenti) ....

7.3.2. A sinistra: .... (gradi)

numero di giri del volante (o dati equivalenti) ....

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione ([1]),

— l'estensione dell'omologazione ([1]),

— il rifiuto dell'omologazione ([1]),

— la revoca dell'omologazione ([1]),

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ([1]) per quanto concerne la direttiva 70/311/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità ([1]) ([2]) tecnica: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo ([1]) ([3]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per compenenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo: "?" (ad esempio: ABC??123??).

([3]) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n....

concernente l'omologazine di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/311/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni:

Tipo di sterzo:..

Comando sterzo:..

Trasmissione sterzo:..

Ruote sterzanti:..

Fonte di energia:..

Efficienza di frenatura:..

Se disponibile, indicare il numero di omologazione rilasciato in conformità della direttiva 71/320/CEE:..

e/o indicazioni riguardanti lo stato del veicolo nel corso delle prove: a pieno carico/a vuoto (1)

2. Osservazioni: ....

(ad esempio, valido per i veicoli con guida sia a destra che a sinistra)

(1) Cancellare la dicitura inutile.»

3. Gli allegati II, III, IV, V e VI sono modificati come segue:

1. L'allegato II è soppresso.

2. L'allegato III è rinumerato «Allegato II» e il punto 3 è soppresso.

3. L'allegato IV è rinumerato «Allegato III» e il punto 2.2.1.1 è sostituito dal punto seguente:

«2.2.1.1. Prova in circolo

Il veicolo deve essere condotto su una traiettoria circolare con raggio "R" (m) e velocità "V" (km/h) corrispondente alla sua categoria e ai valori riportati nella seguente tabella:

Categoria del veicolo	R (1)	V (2) (3)
M_1, N_1	100	80
M_2, N_2	50	50
M_3, N_3	50	45

(1) Se, per motivi dovuti alla configurazione del sito di prova, non possono essere rilevati i valori del raggio, la prova può essere eseguita su percorsi con raggio diverso [deviazione massima ± 25 %], purché la velocità venga opportunamente modificata per ottenere l'accelerazione trasversale che risulta dal raggio e dalla velocità indicati nella tabella per la categoria del veicolo in questione.

(2) Se l'equipaggiamento sterzo ausiliario viene bloccato meccanicamente alla velocità specificata, la velocità di prova viene modificata in modo da corrispondere alla velocità massima quando il sistema è in funzione. Con «velocità massima» si intende la velocità alla quale l'equipaggiamento sterzo ausiliario viene bloccato, diminuita di 5 km/h.

(3) Se le caratteristiche dimensionali del veicolo implicano un rischio di ribaltamento, il costruttore deve fornire al servizio tecnico i dati ottenuti dalla simulazione del comportamento del veicolo che permettono di fissare una velocità massima sicura più bassa ai fini della prova. Il servizio tecnico adotterà tale velocità.

Si deve provocare l'avaria quando è stata raggiunta la velocità di prova. La prova prevede la guida del veicolo in senso orario e antiorario.»

4. L'allegato V è rinumerato «Allegato IV».

5. L'allegato VI è soppresso.

99A9460

DECRETO 29 ottobre 1999.

Attuazione delle direttive del Consiglio CE 98/20 del 30 marzo 1998 e 99/28/CE del 21 aprile 1999 che modificano la direttiva 92/14 CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
E
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 771 del codice della navigazione come sostituito dall'art. 9 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che introduce tra i documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico;

Visto l'art. 10 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 213, che dispone in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli, da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in conformità della normativa emanata in materia dalla Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 con cui è stata recepita la direttiva CEE n. 80/51 del 20 dicembre 1979, come modificata dalla successiva direttiva CEE n. 83/206 del 21 aprile 1983, in materia di limitazioni delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, con cui si è provveduto al recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dalla predetta legge 13 maggio 1983, n. 213, e con particolare riguardo all'art. 18, che ha recepito i principi generali dell'allegato XVI «Protezione dell'ambiente»;

Vista la direttiva del Consiglio CEE 89/629 del 4 dicembre 1989 sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione, inserita nell'allegato *D* (direttive da attuare in via amministrativa) alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e recepita con decreto interministeriale (Trasporti e navigazione - Ambiente) del 19 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, con relativo errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1995;

Vista la direttiva del Consiglio CEE 92/14 del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), inserita nell'allegato *E* (direttive da attuare in via amministrativa) alla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) e recepita con decreto interministeriale (Trasporti e navigazione - Ambiente) del 28 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1995;

Vista la direttiva del Consiglio CE 98/20 del 30 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/14 CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei subsonici a reazione, inserita nell'allegato *D* (direttive da attuare in via amministrativa) alla legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998);

Vista la direttiva della Commissione 99/28/CE del 21 aprile 1999 che modifica la direttiva 92/14/CE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988);

Attesa la necessità, in conformità del programma di azione della CE in materia ambientale, di adottare misure idonee atte a ridurre il rumore causato dal traffico aereo;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere al recepimento della direttiva 98/20/CE nonché della direttiva 99/28/CE che modifica l'allegato alla direttiva 92/14/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. Il presente decreto integra e modifica parzialmente il decreto 28 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1995).

Art. 2.

Prima dell'art. 1 del decreto 28 marzo 1995 viene inserito il seguente articolo:

«Art. 01. — 1. Ai fini del presente decreto, per una migliore definizione dei concetti nello stesso contenuti, si intende per:

"vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida;

"licenza di esercizio", un'autorizzazione, rilasciata ad un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

"vettore aereo comunitario", un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno

Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei;

“flotta complessiva di velivoli subsonici civili a reazione”, tutti i velivoli subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno».

Art. 3.

1. L’art. 2 del decreto 28 marzo 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Ai velivoli di nazionalità extracomunitaria elencati nell’allegato non si applica l’art. 1, commi 1 e 2 purché:

a) questi velivoli subsonici civili a reazione, muniti di certificazione acustica secondo le norme specificate nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), abbiano operato verso aeroporti della Comunità durante un periodo di riferimento di dodici mesi tra il 1986 e il 1990, scelto di comune accordo con gli Stati interessati e;

b) questi velivoli siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo, indicata nell’allegato, nell’anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giuridiche stabilite in detta nazione.

2. L’esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un velivolo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un Paese diverso da quello menzionato per detto velivolo nell’allegato».

Art. 4.

1. All’art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d),* e commi 2 e 3, del decreto 28 marzo 1995, il termine «compagnia aerea» è sostituito da «vettore aereo».

2. Il comma 5 è sostituito come segue e vengono aggiunti i commi 5-*bis* e 5-*ter:*

«5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono limitare la radiazione dal registro aeronautico dei velivoli che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell’allegato 16, ad una percentuale annuale massima pari al 10% della flotta complessiva dei velivoli subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.

5-*bis.* Non si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 2, ai velivoli mantenuti nel registro aeronautico conformemente alle disposizioni di cui al precedente comma 5.

5-*ter.* Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata applicata ai velivoli iscritti nel registro di un Paese terzo una esenzione equivalente a quella di cui ai precedenti commi 5 e 5-*bis* detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte».

Art. 5.

1. All’art. 3, comma 1, del decreto 28 marzo 1995 l’indicazione «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell’aviazione civile» è sostituito con «L’E.N.A.C. (Ente nazionale per l’aviazione civile), sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dell’aviazione civile».

2. Gli allegati al decreto 28 marzo 1995 sono integrati con l’elenco di cui alla direttiva 98/20/CE, come modificato dalla direttiva 99/28/CE del 21 aprile 1999, allegato al presente decreto.

Art. 6.

1. Le modifiche all’allegato considerato necessario al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell’art. 2 del decreto 28 marzo 1995 sono apportate mediante la procedura definita nell’art. 9-*ter,* paragrafo 2 della direttiva 98/20/CE del 30 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro dell’ambiente
RONCHI

ALLEGATO

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL D.M. 28 MARZO 1995

Nota: Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).

ALGERIA

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
20955	B727-2D6	7T-VEH	Air Algérie
21053	B727-2D6	7T-VEI	Air Algérie
21210	B727-2D6	7T-VEM	Air Algérie
21284	B727-2D6	7T-VEP	Air Algérie
20884	B737-2D6	7T-VEG	Air Algérie
21063	B737-2D6	7T-VEJ	Air Algérie
21064	B737-2D6	7T-VEK	Air Algérie
21065	B737-2D6	7T-VEL	Air Algérie
21211	B737-2D6	7T-VEN	Air Algérie
20650	B737-2D6	7T-VED	Air Algérie
21285	B737-2D6	7T-VEQ	Air Algérie

CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
20200	B707-329C	9Q-CBW	Scibe Airlift

REPUBBLICA DOMINICANA

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
19767	B707-399C	HI-442CT	Dominicana de Aviación

EGITTO

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
19916	B707-328C	SU-PBB	Air Memphis
21194	B737-266	SU-AYK	Egypt Air
21195	B737-266	SU-AYL	Egypt Air
21227	B737-266	SU-AYO	Egypt Air

IRAQ

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
20889	B707-370C	YI-AGE	Iraqi Airways
20892	B737-270C	YI-AGH	Iraqi Airways
20893	B737-270C	YI-AGI	Iraqi Airways

LIBANO

N. di serie	*Tipo*	*Immatricolazione*	*Operatore*
20259	B707-3B4C	OD-AFD	MEA
19589	B707-323C	OD-AHC	MEA
19515	B707-323C	OD-AHD	MEA
20170	B707-323B	OD-AHF	MEA
19516	B707-323C	OD-AHE	MEA
19104	B707-327C	OD-AGX	TMA
19105	B707-327C	OD-AGY	TMA
18939	B707-323C	OD-AGD	TMA
19214	B707-331C	OD-AGS	TMA
19269	B707-321C	OD-AGO	TMA
19274	B707-321C	OD-AGP	TMA

LIBERIA

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
45683	DC8F-55	EL-AJO	Liberia World Airlines

LIBIA

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20245	B727-224	5A-DAI	Libyan Arab Airlines
21051	B727-2L5	5A-DIB	Libyan Arab Airlines
21052	B727-2L5	5A-DIC	Libyan Arab Airlines
21229	B727-2L5	5A-DID	Libyan Arab Airlines
21230	B727-2L5	5A-DIE	Libyan Arab Airlines

MAURITANIA

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
11093	F28-4000	5T-CLG	Air Mauritanie

NIGERIA

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
18809	B707-338C	5N-ARQ	DAS Air Cargo

PAKISTAN

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20488	B707-340C	AP-AXG	PIA

ARABIA SAUDITA

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20574	B737-268C	HZ-AGA	Saudia
20575	B737-268C	HZ-AGB	Saudia
20576	B737-268	HZ-AGC	Saudia
20577	B737-268	HZ-AGD	Saudia
20578	B737-268	HZ-AGE	Saudia
20882	B737-268	HZ-AGF	Saudia
20883	B737-268	HZ-AGG	Saudia

SWAZILAND

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
45802	DC8F-54	3D-AFR	African International Airways
46012	DC8F-54	3D-ADV	African International Airways

TUNISIA

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20545	B727-2H3	TS-JHN	Tunis Air
20948	B727-2H3	TS-JHQ	Tunis Air
21179	B727-2H3	TS-JHR	Tunis Air
21235	B727-2H3	TS-JHT	Tunis Air

UGANDA

N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
19821	B707-379C	5X-JEF	Dairo Air Services

99A9418

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 6 novembre 1999.

Aumento del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 4 novembre 1999;

Dispone:

A decorrere dal 10 novembre 1999 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 2,5 al 3 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1999

Il Governatore: FAZIO

99A9534

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1999.

Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 162/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 1999;

Premesso che:

l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che nel medesimo provvedimento siano stabilite le modalità e le procedure per consentire al gestore della rete di trasmissione nazionale, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti;

l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che, con provvedimento dell'Autorità, siano emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea, tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99), è stato disposto l'avvio di un procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete;

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999, recante definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei;

Considerato che:

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, stabilisce che l'acquirente unico stipuli e gestisca contratti di fornitura, al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità di trattamento, anche tariffario;

l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 indica l'obiettivo minimo di apertura del mercato elettrico, stabilendo che per l'anno 2000 la quota del mercato coperta dai clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, sia non inferiore al 35%;

la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) e gli altri gestori di rete hanno ricevuto numerose richieste di vettoriamento per l'importazione di energia elettrica a beneficio di clienti idonei situati sul territorio nazionale e che, nella maggior parte dei casi, tali richieste non hanno potuto essere accolte per l'anno 1999 a seguito della valutazione negativa del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito alla compatibilità di tali vettoriamenti con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnes-

sione con l'estero, tenuto conto anche della capacità già impegnata dai contratti annuali e pluriennali stipulati dall'Enel S.p.a.;

da comunicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, in data 11 ottobre 1999, risulta che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si renderà disponibile una significativa capacità di importazione a seguito della scadenza dei contratti annuali e di alcuni contratti pluriennali stipulati dall'Enel S.p.a.;

negli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva 96/92/CE viene attuata tenendo conto del principio di sussidiarietà e nei Paesi non appartenenti all'Unione europea le discipline dei profili istituzionali e amministrativi del settore dell'energia elettrica risultano fortemente differenziate;

Ritenuto che:

al fine di assicurare la parità competitiva delle aziende elettriche italiane sul mercato europeo e la promozione della concorrenza, il Gestore della rete di trasmissione nazionale debba rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata da uno Stato membro dell'Unione europea a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui, nel Paese di produzione, non sia riconosciuta la stessa qualifica a soggetti della stessa tipologia con livelli di consumo annuali corrispondenti a quelli del suddetto cliente idoneo;

ai fini della determinazione di un criterio per l'equa ripartizione complessiva delle importazioni tra mercato vincolato e mercato libero, si debba fare riferimento agli obiettivi di apertura del mercato elettrico come definiti dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, in modo da garantire che i benefici derivanti dalla disponibilità della capacità di interconnessione siano ripartiti in maniera equilibrata tra i due mercati;

sia necessario definire con urgenza modalità con le quali verificare le richieste di vettoriamento internazionale per l'anno 2000 ed assegnare la capacità di interconnessione ai soggetti interessati, anche mediante l'eventuale attivazione della procedura di cui all'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora la capacità disponibile risulti insufficiente a soddisfare la domanda;

al fine della definizione delle modalità e della procedura di cui al precedente alinea sia necessario considerare anche le esportazioni di energia elettrica essendo la capacità di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;

in relazione alle richiamate differenti discipline del settore dell'energia elettrica nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti prima di giungere all'adozione di uno o più provvedimenti per la definizione delle norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata dai suddetti Paesi;

sia peraltro opportuno, per una maggiore certezza degli scambi internazionali di energia elettrica, prevedere fin da ora i criteri ai quali l'Autorità si atterrà nel definire le norme di cui al precedente alinea;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) il decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

c) la deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

d) il Gestore della rete di trasmissione nazionale è il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

e) il cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio e che ha la capacità, per effetto del decreto legislativo n. 79/1999, di stipulare contratti di fornitura di servizi elettrici con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero;

f) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica prodotta viene immessa in rete;

g) il punto di consegna all'estero è il punto di consegna nel Paese estero di produzione dell'energia elettrica vettoriata per l'importazione;

h) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete;

i) il vettoriamento internazionale è il servizio di trasporto di energia elettrica da uno o più punti di consegna localizzati in uno o più Paesi ad uno o più punti di riconsegna localizzati in altri Paesi;

j) il programma orario è il profilo temporale di potenza elettrica resa disponibile o impegnata ai fini del vettoriamento;

k) il contratto bilaterale di fornitura di energia elettrica è il contratto che si stipula tra soggetti fornitori di servizi elettrici e clienti idonei;

l) l'importazione netta è il saldo tra tutte le transazioni commerciali di energia elettrica in importazione ed esportazione tra ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza;

m) la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero è la massima capacità di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi;

n) l'energia elettrica importabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere importata in Italia in un dato periodo di tempo compatibilmente, in ciascun momento, con la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero;

o) la tipologia di cliente idoneo è una delle tipologie di soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, nonché, per l'anno 1999, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e, per l'anno 2000, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 2.

Modalità per il rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri dell'Unione europea.

2.1 Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica prodotta in uno Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, rifiuta l'accesso alla rete di trasmissione nazionale qualora accerti che, alla data di presentazione della richiesta del servizio di vettoriamento, un utente, localizzato nello Stato membro ove è ubicato il punto di consegna all'estero, appartenente alla stessa tipologia di cliente idoneo a cui appartiene il soggetto italiano a beneficio del quale viene importata l'energia elettrica per cui si richiede il servizio di vettoriamento e caratterizzato da livelli di consumo annuali di energia elettrica corrispondenti a quelli di tale soggetto, non ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, operante in uno Stato membro dell'Unione europea.

2.2 Qualora la richiesta di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica riguardi energia elettrica immessa in punti di consegna all'estero situati in più Stati membri dell'Unione europea, quanto previsto dal precedente comma 2.1 si applica con riferimento a ciascuno dei suddetti Stati membri.

2.3 In caso di rifiuto dell'accesso alla rete trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 13/99.

Art. 3.

Equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero

3.1 Per l'anno 2000 la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero è destinata alle importazioni a favore del mercato vincolato per una quota pari al 65% dell'energia elettrica importabile, e alle importazioni a favore del mercato libero per una quota pari al 35% dell'energia elettrica importabile.

3.2 Nel rispetto delle quote di ripartizione previste dal precedente comma 3.1, il profilo orario della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero disponibile per il mercato vincolato è determinato dal gestore della rete di trasmissione nazionale, tenuto conto dei profili orari della capacità già destinata al mercato libero assegnata sulla base delle procedure di cui al successivo art. 4.

3.3 Nel caso in cui le importazioni a favore del mercato vincolato risultino inferiori alla quota di cui al comma 3.1, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, previa autorizzazione dell'Autorità, può aumentare la quota destinata al mercato libero compatibilmente con la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero.

3.4 Nel caso in cui le importazioni a favore del mercato libero risultino inferiori alla quota di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto al successivo art. 4, comma 4.11.

Art. 4.

Modalità per la verifica e l'assegnazione della capacità di interconnessione richiesta per l'anno 2000

4.1 Entro il 15 novembre 1999, i soggetti che intendono usufruire, per l'anno 2000, di un servizio di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica dall'estero devono presentare al Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, apposita domanda da cui risultino:

a) l'indicazione dei punti di consegna all'estero;

b) l'identità dei gestori della rete di trasmissione dei Paesi confinanti con l'Italia che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata;

c) il programma orario di immissione nelle reti estere dell'energia elettrica destinata al servizio di vettoriamento internazionale oggetto della domanda;

d) l'indicazione dei punti di riconsegna in Italia ed il livello di tensione nominale dei relativi siti di connessione;

e) il programma orario che contrattualmente si richiede di impegnare nei punti di riconsegna in Italia.

4.2 Alla domanda di cui al precedente comma 4.1 dovranno essere allegati:

a) copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti idonei;

b) copia delle dichiarazioni dei gestori della rete di trasmissione estera direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale italiana attestanti che, qualora il soggetto richiedente il servizio di vettoriamento risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione, si impegnano a ritirare l'energia nei punti di consegna all'estero e a renderla disponibile, secondo il programma di cui alla lettera *c)* del precedente comma 4.1, ai confini italiani al Gestore della rete di trasmissione nazionale; in alternativa, garanzia fidejussoria, ovvero strumento ad essa equivalente, prestata da istituto bancario, in ordine a tutti gli oneri connessi e conseguenti all'esecuzione del servizio di vettoriamento in oggetto, qualora il soggetto richiedente risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione.

4.3 Entro il 15 novembre 1999, i soggetti che intendono usufruire, per l'anno 2000, di un servizio di vettoriamento internazionale per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia devono presentare al Gestore della rete di trasmissione nazionale apposita domanda da cui risultino:

a) l'indicazione dei punti di consegna in Italia ed il livello di tensione nominale dei relativi siti di connessione;

b) il programma orario che contrattualmente si richiede di impegnare nei punti di consegna in Italia;

c) l'indicazione dei punti di riconsegna all'estero;

d) l'identità dei gestori della rete di trasmissione dei Paesi confinanti che ritirano l'energia elettrica vettoriata;

e) il programma orario che contrattualmente si richiede di rendere disponibile ai confini italiani da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

4.4 Alla domanda di cui al precedente comma 4.3 dovranno essere allegati:

a) copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti idonei;

b) copia delle dichiarazioni dei gestori della rete di trasmissione estera direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale italiana attestanti che, qualora il soggetto richiedente il servizio di vettoriamento risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione, si impegnano a ritirare, al confine italiano, l'energia elettrica vettoriata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, secondo il programma di cui alla lettera *e)* del precedente comma 4.3; in alternativa, garanzia fidejussoria, ovvero strumento ad essa equivalente, prestata da istituto bancario, in ordine a tutti gli oneri connessi e conseguenti all'esecuzione del servizio di vettoriamento in oggetto, qualora il soggetto richiedente risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione.

4.5 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.

4.6 Le domande di vettoriamento internazionale non conformi alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 4.1 a 4.4 sono irricevibili.

4.7 Entro il 22 novembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale verifica che le richieste di vettoriamento internazionale ricevute:

a) soddisfino, nel caso di importazioni da Stati membri dell'Unione europea, le condizioni previste dall'art. 2 del presente provvedimento;

b) siano compatibili con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, considerando ogni richiesta indipendentemente dalle altre, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99.

L'esito delle verifiche viene comunicato all'Autorità.

4.8 Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma 4.7, risulti compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento e della capacità impegnata da contratti di importazione di energia elettrica già stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 10 dicembre 1999:

a) per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma 4.1, per cui l'unico punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, è localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, e per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma 4.3, trasmette ai soggetti richiedenti una proposta contrattuale secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 13/99;

b) per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma 4.1, per cui l'unico punto di riconsegna, o nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, non è localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, comunica al gestore della rete in cui si trova il suddetto punto di riconsegna che, con riferimento alle verifiche di cui al precedente comma 4.7, nulla osta all'invio di una proposta contrattuale al soggetto richiedente.

4.9 Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma 4.7, risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la massima capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento e della capacità impegnata da contratti di importazione di energia elettrica già stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ne informa l'Autorità, gli altri gestori di rete interessati ed i soggetti richiedenti.

4.10 Nel caso di cui al comma precedente, il gestore della rete di trasmissione nazionale applica il provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, che sarà emanato dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999.

4.11 Qualora, in esito o successivamente alla procedura di cui al precedente comma 4.8 o successivamente all'applicazione di quanto previsto al precedente comma 4.10, dovesse rendersi disponibile, per l'anno 2000, capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ne dà preventiva informazione. I soggetti che intendono usufruire di tale capacità presentano domanda conforme a quanto previsto ai precedenti commi da 4.1 a 4.4. La capacità disponibile è assegnata sulla base dell'ordine di ricevimento delle richieste da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

5.1 Fino alla conclusione della procedura di cui al precedente art. 4, non è autorizzata la stipula di contratti di vettoriamento internazionale di energia elettrica per periodi successivi al 31 dicembre 1999.

5.2 Le richieste di vettoriamento internazionale presentate prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione si considerano valide ai fini delle verifiche di cui al precedente art. 4, comma 4.7, a condizione che, entro il termine del 15 novembre 1999, vengano integrate con la documentazione prevista al precedente art. 4, commi da 4.1 a 4.4, oppure, se già complete, a condizione che i soggetti richiedenti inviino, entro il

medesimo termine, un'attestazione atta a confermare il loro interesse per un servizio di vettoriamento internazionale per l'anno 2000.

5.3 In nessun caso le richieste di vettoriamento internazionale presentate e non accolte prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed i contratti di vettoriamento internazionale stipulati successivamente al 19 febbraio 1997 costituiscono titolo a priorità o a condizioni di maggior favore in relazione alla procedura di cui all'art. 4.

5.4 Con successivo provvedimento, l'Autorità definirà, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione, ad integrazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti dalla deliberazione n. 13/99.

5.5 Con successivo provvedimento, l'Autorità definirà le norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2001, in applicazione dei criteri di seguito elencati:

a) impegni di tutela ambientale equivalenti a quelli assunti dall'Italia e dall'Unione europea in materia di limitazione delle emissioni di gas serra e di altri agenti inquinanti;

b) libertà degli scambi e transiti di energia elettrica, affinché non siano lesi gli interessi dell'economia nazionale e delle imprese nazionali operanti nel settore elettrico;

c) condizioni di reciprocità quanto al riconoscimento ai clienti finali della capacità giuridica di concludere contratti bilaterali di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista.

5.6 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 28 ottobre 1999

Il presidente: RANCI

99A9444

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente al corso di laurea in scienze della comunicazione.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del Senato accademico del 10 giugno 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 1999;

Vista la legge n. 4 del 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 6 del Titolo *VIII* dell'attuale statuto, relativo al corso di laurea in scienze della comunicazione della facoltà di sociologia, è modificato come di seguito riportato:

all'indirizzo comunicazione di massa sono inseriti come ottava disciplina, in alternativa tra di loro, gli insegnamenti di editoria multimediale e sistemi e tecnologie della comunicazione;

all'indirizzo comunicazione istituzionale e d'impresa viene inserita come ottava disciplina l'insegnamento di economia e organizzazione delle imprese editoriali;

all'elenco delle discipline dello statuto del corso di laurea medesimo viene inserito l'insegnamento di statistica sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A9315

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente al corso di laurea in scienze geologiche.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 10 giugno 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 1999;

Vista la legge n. 4 del 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 11 del titolo X dell'attuale statuto, relativo al corso di laurea in scienze geologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato come di seguito riportato:

l'insegnamento di geochimica ambientale viene inserito nella lista delle discipline facoltative degli indirizzi mineralogico - Petrologico - Giacimentologico e geologico applicato.

Il primo ed il quarto capoverso del «Biennio di applicazione» sono rispettivamente così sostituiti:

«Il biennio è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale. Per ogni indirizzo sono previsti otto corsi di novanta ore, dei quali quattro al IV anno e quattro al V anno. Degli otto corsi, cinque sono relativi a discipline caratterizzanti per l'indirizzo prescelto e tre a discipline facoltative attivate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, da scegliere nelle rispettive liste di indirizzo».

«Presentando un piano di studi, che deve essere sottoposto all'approvazione del consiglio di corso di laurea, lo studente può: sia sostituire fino a due delle cinque discipline caratterizzanti con altre congruenti con l'indirizzo prescelto, sia inserire tra le discipline facoltative discipline facenti parte delle caratterizzanti e facoltative di indirizzi diversi da quello prescelto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A9319

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il decreto rettorale 8 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997 con il quale è stata istituita, presso questa Università, la facoltà di scienze politiche, gemmata dalla facoltà di economia, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge n. 245/1990;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Considerata la necessità di procedere;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* dello statuto d'autonomia dell'Università degli studi della Calabria è inserita la facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 4 ottobre 1999

p. *Il rettore:* TREBISACCE

99A9335

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1999.

Regolamento recante norme di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, attuativo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 54, comma 5, dello statuto di autonomia;

Vista la delibera in data 19 dicembre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto rettorale n. 150/int del 22 dicembre 1997 con cui veniva emanato il regolamento, dell'Università «Ca' Foscari», in materia di procedimenti amministrativi e ne era stata fissata, per il 1° febbraio 1998, l'entrata in vigore, salvo gli articoli 6, 7 e 8 la cui attuazione rimaneva sospesa in attesa del parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la rettorale n. 1676 del 23 dicembre 1997, con la quale il regolamento è stato trasmesso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, relativo al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pervenuto con nota del 14 settembre 1998;

Vista l'opportunità di effettuare le modifiche richieste dalla commissione predetta al regolamento di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il regolamento, dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

È autorizzato l'invio dell'allegato regolamento, al Ministero della giustizia, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Venezia, 19 ottobre 1999

Il rettore: RISPOLI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCE DIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINI STRATIVI.

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi promovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, di competenza degli organi e degli uffici dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. Le unità organizzative, comunque denominate, ed i termini per la conclusione dei procedimenti, sono indicati nella tabella dei procedimenti amministrativi allegata al presente regolamento (allegato A), di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è la persona a cui è affidata la responsabilità della unità organizzativa competente a svolgere l'istruttoria della procedura e gli altri adempimenti inerenti al singolo procedimento. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare per iscritto la responsabilità dei procedimenti amministrativi ad altra persona avente idonea qualifica funzionale.

2. L'interessato al provvedimento deve essere informato del nominativo del responsabile del procedimento e delle modalità di conclusione del procedimento stesso (allegato B).

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal presente regolamento, dallo statuto e dagli altri regolamenti dell'Università, dalle disposizioni organizzative e di servizio e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

In particolare provvede:

a) all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione ed all'accertamento d'ufficio dei fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare;

b) all'applicazione, in tutti i casi espressamente non vietati, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive disposizioni sull'autocertificazione e sulla presentazione di atti e documenti;

c) ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 3.

Partecipazione al procedimento

1. Il responsabile del procedimento deve dare notizia dell'avvio del procedimento e del termine entro il quale deve essere concluso, mediante comunicazione personale (allegato B) contenente le indica-

zioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

2. La ricevuta di cui al successivo art. 4, comma 2, ha valore di comunicazione di avvio del procedimento, qualora non diversamente indicato nella ricevuta stessa.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni atto o fatto di rilevante interesse per i soggetti interessati, compresi i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, durante la fase procedurale e comunque prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.

4. Nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, nonché quando per il rilevante numero degli interessati o per l'indeterminabilità degli stessi la comunicazione risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede mediante avviso pubblico all'albo dell'Università.

5. I destinatari della comunicazione, o delle forme sostitutive di essa, ed i soggetti indicati nell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, hanno facoltà d'intervenire nel procedimento, ai sensi degli articoli 10 e 11 della stessa legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Qualunque forma d'intervento nel procedimento deve avvenire, in ogni caso, almeno dieci giorni prima del termine previsto per l'adozione del provvedimento.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi indicati nell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i quali resta ferma la disciplina dettata dallo stesso art. 13.

Art. 4.

Decorrenza del termine iniziale

1. Il termine iniziale del periodo di tempo previsto per l'emanazione del provvedimento decorre:

a) per i procedimenti d'ufficio, dalla data in cui l'unità organizzativa responsabile abbia notizia certa del fatto da cui sorge l'obbligo a provvedere ovvero dalla data fissata nei bandi o nelle comunicazioni pubbliche; qualora l'atto propulsivo promani da altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto stesso da parte dell'unità organizzativa;

b) per i procedimenti a iniziativa di parte, dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa da parte del responsabile del procedimento. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni (allegato C), indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questo caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e completata.

2. All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata all'interessato, in caso di richiesta espressa, una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le altre indicazioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5.

Termine finale

1. I procedimenti amministrativi si concludono con un provvedimento espresso e motivato ed i termini si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione.

2. I procedimenti non elencati nell'allegato A debbono concludersi nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

3. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione può adottare la propria determinazione esplicita.

4. Nei casi di procedimenti analoghi da applicarsi nei confronti di una molteplicità di utenti, gli atti sono posti in essere senza soluzione di continuità.

Il responsabile del procedimento definisce il piano di lavoro, che è portato a conoscenza degli interessati, indicando il termine iniziale del primo atto, la tempistica di quelli successivi ed il termine finale dell'atto relativo all'ultimo provvedimento.

5. Nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, il termine rimane sospeso per il tempo impiegato per l'adempimento stesso.

6. Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si debba sentire obbligatoriamente il parere di un organo consultivo esterno o si debbano acquisire atti o valutazioni tecniche di organi o enti appositi, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine finale è sospeso fino all'acquisizione dei relativi atti. Di tale circostanza è data notizia all'interessato (allegato D).

7. Nei casi in cui sia obbligatorio accedere a organi esterni per il controllo preventivo sugli atti o per la loro approvazione viene considerato termine finale la data di inoltro dei provvedimenti al competente organo, fermo restante l'obbligo di comunicazione all'interessato (allegato E) dell'avvenuta conclusione della procedura da parte dell'organo stesso.

8. Qualora non sia obbiettivamente possibile concludere il procedimento entro i termini o attuare quanto previsto nel precedente comma, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione tempestiva e motivata (allegato F) ai destinatari del provvedimento finale ed a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento stesso, anche mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 6.

Esclusione dal diritto di accesso

1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d),* della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, i documenti inerenti a:

a) la salute delle persone, gli accertamenti medico legali, le condizioni psicofisiche ed i test psico-attitudinali;

b) i procedimenti penali, disciplinari e di dispensa dal servizio, fino ad emanazione del provvedimento conclusivo;

c) i lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso ed i documenti presentati dai partecipanti fino all'adozione del provvedimento conclusivo;

d) gli elenchi delle ditte o persone invitate alle gare espletate nell'ambito dell'attività contrattuale, prima del termine di presentazione delle offerte; gli atti delle gare stesse, fino all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione; i documenti e i progetti presentati dalle ditte o persone non aggiudicatarie;

e) gli atti oggetti di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.

2. Per tutti i procedimenti indicati al precedente comma viene garantita la visione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici, dandone comunicazione al titolare del diritto alla riservatezza.

3. Non possono essere rilasciate copie dei progetti presentati da terzi nell'ambito dell'attività contrattuale, ivi compresi quelli del contraente non allegati all'atto negoziale.

4. Valgono i vincoli di riservatezza derivanti da rapporti contrattuali nel campo della ricerca, delle analisi e prove nonché quelli relativi alla salvaguardia del diritto d'autore e d'invenzione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso, nel termine di quindici giorni, reclamo al rettore, che decide entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. Il ricorso al rettore non pregiudica, per decorso dei termini, la proposizione del ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 25, comma 5, legge n. 241/1990.

6. Le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso debbono riportare integralmente il disposto del precedente comma 4.

ALLEGATO *A*

Unità Organizzativa: Ufficio speciale Organi collegiali e servizi di comunicazione interna ed esterna

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Convocazioni Organi collegiali		6 gg.
Predisposizione ordini del giorno		6 gg.
Verbali Consiglio di Amministrazione	Statuto d'Ateneo	30 gg.
Verbali Senato Accademico	Statuto d'Ateneo	30 gg.
Verbali Comitato Referenti Sociali	Statuto d'Ateneo	30 gg.
Verbali Contrattazione decentrata	C.C.N.L.	15 gg.
Verbali Comitato per lo Sport Universitario	Legge 28.6.1977, n. 394	15 gg.
Verbali Collegio dei Revisori dei conti	Statuto d'Ateneo	15 gg.
Verbali altre commissioni		15 gg.
Smistamento verbali Organi gestiti dall'Ufficio		10 gg.
Controllo e smistamento verbali Organi delle varie strutture		15 gg.
Certificazioni		7 gg.
Annuario	R. D. 6.4.1924, n. 674	360 gg.
Pubblicazioni dell'Ateneo		termine stabilito dagli Organi di Governo
Rassegna stampa		1 gg.
Inserimento verbali Organi collegiali in "Rete Internet"		5 gg.
Inserimento altre notizie in "Rete Internet"		3 gg.

Unità Organizzativa: Divisione Affari generali, legali ed internazionali

Sezione Affari generali

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Modifiche di statuto e loro pubblicazione	art. 6 L. 168/89 Statuto d'Ateneo	30 gg. dall'acquisiz. della delibera
Regolamenti di Ateneo e delle singole strutture e loro raccolta e pubblicazione	art. 6 L. 168/89 art. 11 L. 341/90 L. 241/90 Statuto d'Ateneo	120 gg. dall'acquisiz. della proposta
Elezioni inerenti a Organi interni	Statuto d'Ateneo L. 382/80	entro i termini di indizione
Elezioni inerenti ad Organismi ed Enti esterni		termine stabilito dall'Ord. Ministeriale
Nomina Organi Statutari	Statuto d'Ateneo	30 gg. dall'acquisiz. delle deliberaz. del competente Organo
Costituzione modifica, disattivazione, Dipartimenti e Centri	Statuto d'Ateneo DPR 382/80	30 gg. dall'acquisiz. della proposta
Afferenze personale docente ai Dipartimenti	Statuto d'Ateneo DPR 382/80	30 gg. dall'acquisiz. delle deliberaz. del competente Organo
Nomina commissioni		30 gg. da acquisiz. atti
Proposta conferimento lauree *honoris causa*	art. 169 T.U. Leggi Istruzione Superiore (R.D. 1592/1933)	30 gg. da acquisiz. della proposta

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Utilizzazione del Personale della scuola		Termine stabilito dall'Ord. Ministeriale
Registrazione decreti e protocollo generale		Termine corrente
Comunicazione provvedimenti agli interessati		30 gg.
Invio prospetti, statistiche, dati i cui termini non siano previsti da disposizioni		60 gg.

Sezione Affari legali

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Assunzione difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato	R.D. 1611/33 L. 103/79	30 gg.
Risposta a richiesta di pareri		30 gg.
Accettazione eredità, legati, donazioni (delibera C.d.A.)	art. 782 e segg. C.C.	60 gg.
Attività stragiudiziale (risposta ad istanza, ricorsi, diffide e messa in mora)		30 gg.
Stipula di contratti di comodato	art. 1808 segg. C.C.	60 gg.
Contratti con tecnici	art. 26 DPR 382/80	30 gg.
Stipula contratti a termine per prestazioni di opere (artt. 2229-2238 C.C.)	Regolamento d'Ateneo	30 gg.
Contratti e convenzioni di ricerca e consulenza	art. 66 DPR 382/80	45 gg. dalla proposta
Partecipazioni a consorzi e società consortili miste	art. 91 DPR 382/80 art. 2602 C.C. art. 27 L. 317/91	100 gg. dalla proposta
Partecipazione a consorzi e centri interuniversitari	art. 91 DPR 382/80	100 gg. dalla proposta
Collaborazioni per attività di ricerca, culturali e formative	art. 92 DPR 382/80 art. 8 L. 341/90	30 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Rilascio certificati		10 gg.
Stipula di polizze di assicurazione		45 gg.
Stipula di contratti di editoria e stampa	art. 74 DPR 371/82	60 gg.
Stipula contratti e convenzioni di ricerca non rientranti nell'art. 66 DPR 382/80		60 gg.
Stipula convenzioni di didattica integrativa	art. 27 DPR 382/80 art. 2 DPR 162/82 art. 2 D. Lgs. 257/91	30 gg. dalla delibera
Appalti relativi alla contrattazione di finanziamenti	D. Lgs 157/95	150 gg.
Stipula convenzioni per tirocini formativi per laureandi e laureati		30 gg.
Contratti con l'UE		entro i termini previsti
Richiesta pareri a Organi di consulenza		30 gg.

Sezione Affari internazionali

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Accordi coop. internaz.	art. 9 DPR 382/80 art. 12 L. 9.12.85 n.705 art. 12 D.I. 10.2.88	180 gg.
Programma Erasmus gestione amministrativa	Delibera CE 15/6/87 87/327	entro i termini imposti dalla CEE
Rilascio certificati		30 gg.
Iscrizioni studenti stranieri		30 gg.
Azioni integrate Italia - Spagna	Accordo Italia - Spagna per la collaborazione scientifica e tecnica siglato a Madrid il 3.3.69 art. 91 DPR 382/80 e successive disposizioni D.I. 10.2.88	90 gg.
Programmi europei RS&T		entro i termini imposti dalla CEE
Programmi europei di mobilità		entro i termini imposti dalla CEE

Unità Organizzativa: Divisione Personale

Sezione Personale docente

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Concorsi a posti di I e II fascia:	DPR 382/80 art.5 legge 537/93	
– Trasmissione al Ministero richieste concorsi		30 gg. da ricevimento delibere Organi accademici competenti
– Richiesta documenti agli interessati		30 gg. da ricevimento delibere Consigli di Facoltà
– Nomina		60 gg. dalla data di presentazione documenti di rito
Concorsi a posti di ricercatore	DPR 3/57 art. 55, 56 e 57 DPR 382/80	
– Emissione bando di concorso		60 gg. da ricevimento delibere Consigli di Facoltà
– Esclusione candidati per difetto requisiti		60 gg. da scadenza bando
– Costituzione della commissione giudicatrice		40 gg. da ricevimento comunicazione ministeriale

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
– Trasmissione atti concorsuali al MURST per approvazione		30 gg. da ricevimento verbali
– Richiesta documenti agli interessati		30 gg. da ricevimento Decreto Ministeriale approvazione atti
– Nomina		30 gg. da presentazione documenti di rito
Trasferimento professori di I e II fascia ricercatori e assistenti	T.U. 31/8/33 n. 1592 art. 93 L.30/11/73 n. 766 art. 5 L.25/12/93 n. 537 L. 21/6/95 n. 236	60 gg. dalla delibera delle Facoltà interessate
Conferma ricercatori universitari	art. 31 DPR 382/80 L.158/87	
– Comunicazione alle Facoltà nominativi interessati		30 gg. da maturazione triennio
– Notifica agli interessati nominativi componenti la commissione e invio a quest'ultimi relazioni delle Facoltà		30 gg. da ricevimento delibere Consigli di Facoltà.
– Decreto conferma		60 gg. da ricevimento giudizio della commissione
Nomina a ordinario, conferma professori associati	art. 78 T.U. 1592/33 art. 6 e 23 DPR 382/80 art. 5 L. 537/93	
– Comunicazione al MURST e Presidenze di Facoltà dei nominativi di coloro che hanno maturato il triennio		30 gg. da maturazione triennio
– Notifica agli interessati nominativi commissari		30 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
– Decreto conferma		60 gg. dal ricevimento giudizio della commissione
Ricostruzione di carriera professori di I e II fascia e ricercatori	art. 103 DPR 382/ 80	100 gg. da presentazione domanda
Riconoscimento servizio militare, ai fini dell'inquadramento economico	art. 20 L. 24/12/86 n. 958; art.7 L. 30/12/91 n. 412	30 gg. da presentazione della domanda
Modifica di regime d'impegno a seguito di opzione tempo pieno-tempo definito	artt. 11 e 22 DPR 382/80 L. 22/4/87 n.158	60 gg. dall'opzione dell'interes-sato
Comunicazioni agli albi professionali dei regimi d'impegno	artt.11 e 22 DPR 382/80 L. 22/4/87 n.158	30 gg. dal decreto rettorale di attribuzione del regime
Autorizzazione a risiedere fuori sede	L. 311/58	30 GG. da ricevimento delibere Organi accademici competenti
Congedo per motivi di studio e anno sabbatico professori di I e II fascia ricercatori e assistenti	art.10 L.18/3/58 n. 311 art. 8 L.349/58 art. 17 DPR 382/80	45 gg. da ricevimento delibere del Consiglio di Facoltà
Congedo straordinario per dottorato di ricerca	art. 2 L. 13/8/84 n. 476	60 gg. da domanda
Congedo straordinario per gravi motivi	art. 37 DPR 3/57 art. 3 L. 537/93	90 gg. da domanda
Attribuzione scatto anticipato di stipendio per nascita figlio	DPR 3/57	30 gg. da domanda dell'interes-sato
Aspettativa per infermità	art. 68 DPR 3/57	90 gg.
Dispensa dal servizio per infermità	artt 71 e 129 DPR 3/57	180 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Aspettativa per motivi di famiglia e per servizio militare	artt. 67 e 69 DPR 3/75	60 gg.
Aspettativa per il ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero	L. 26/80	90 gg.
Aspettativa per situazione di incompatibilità	art. 13 DPR 382/80 L. 9/12/85 n 705	60 gg.
Aspettativa per direzione Enti di Ricerca	art. 12 DPR 382/80	60 gg.
Provvedimento di aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione	art. 14 DPR 382/80	30 gg.
Collocamento a disposizione del Min. AA. EE. personale docente	art. 21 L. 26/2/87 n 49 art. 16 L. 401/90	180 gg.
Provvedimento di decadenza dall'ufficio ricoperto	art. 127 DPR 3/57	60 gg.
Procedimento disciplinare:	art. 87 DPR 3/57 artt 82 e 89 T.U. leggi sull'istruzione universitaria	
– Contestazione degli addebiti		60 gg.
– Irrogazione censura		60 gg. da ricevimento giustificazioni o da scadenza del termine per presentarle
– Irrogazione altre sanzioni		40 gg. da ricevimento della deliberazione del CUN
Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio	art. 16 L. 503/92	60 gg.
Collocamento fuori ruolo professori ordinari e associati: a) d'ufficio b) a domanda	artt. 19 e 24 DPR 382/80 L. 7/8/90 n. 239 L. 28/12/95 n. 549	60 gg.
Provvedimento di cessazione dall'ufficio per volontarie dimissioni professori ordinari, associati, ricercatori e assistenti	art. 124 DPR 3/57	60 gg. da presentazione lettera di dimissioni

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Provvedimento di cessazione dall'ufficio per limiti di età proff. ordinari, associati, ricercatori e assistenti	artt. 19, 24 e 34 DPR 382/80 art. 11 L. 349/58 art. 6 L. 705/85	entro il mese di aprile di ciascun anno
Provvedimento di riammissione in servizio	art. 132 DPR 3/57	60 gg.
Conferimento di supplenze e affidamenti:	artt. 9, 6° comma, 100 lett b) e 114 DPR 382/80 artt.1 e 3 L. 477/84 art. 12 L. 341/90	90 gg.
Selezione per l'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici:	DL. 21/4/95 n. 120 convertito in L. 21/6/95 n. 236 Contratto Collettivo di lavoro comparto Università	
– Avviso di selezione		30 gg.
– Nomina commissione		30 gg. da comunicazione dei nominativi da parte delle strutture competenti
– Esclusione candidati da selezione per difetto dei requisiti		30 gg. da scadenza termine
– Approvazione atti selezione		30 gg. da ricevimento verbale
– Assunzione		40 gg. da ricevimento documenti di rito
Verifica annuale attività dei collaboratori ed esperti linguistici - comunicazione esito	Legge 236/95	30 gg. dal ricevimento verbale della commissione
Stipula contratti con studiosi ed esperti e conferimento incarichi didattici gratuiti	art. 25 e art. 100 lettera d) DPR 382/80 art. 4 DPR 162/82	90 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Conferimento incarichi lettori di scambio	art. 24 L. 62/67	60 gg.
Autorizzazione incarichi didattici fuori sede	L. 311/58 art. 29 e 114 DPR 382/80 art. 12 L. 341/90	30 gg. da ricevimento delibere Organi accademici competenti
Rilascio stati di servizio	DPR 3/57	30 gg.
Trasmissione provvedimenti agli interessati	L. 241/90	30 gg.
Rilascio copie conformi di decreti, verbali, atti, contratti ecc.		30 gg.
Rilascio attestati di servizio, certificati vari a) a personale in servizio b) cessato c) altri casi	DPR 3/57	a) 30 gg. b) 60 gg. c) 30 gg.
Ivio dati, statistiche, prospetti, ecc. i cui termini non siano previsti da disposizioni di legge		90 gg.

Sezione Personale tecnico e amministrativo

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Bando di concorso pubblico o riservato per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	art. 5 legge 537/93 DPR 487/94	120 gg. dall'atto di autorizza-zione
Esclusione candidati	art. 2, c. 6 DPR 1077/70	120 gg. dalla scadenza del bando
Nomine commissione d'esame	DM 20/5/83	60 gg.
Convocazione dei candidati		30 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Comunicazione ai candidati delle prove d'esame e, agli ammessi, dei risultati delle prove scritte	art. 6 DPR 487/94	30 gg. (dalla data di trasmissione del verbale da parte della commissione giudicatrice)
Approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori di concorso	art. 5 e 15 DPR 487/94	90 gg. (dalla trasmissione dei verbali da parte della commissione giudicatrice)
Comunicazione ai candidati del risultato della valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice	art. 12 DPR 487/94	30 gg. (dalla data di trasmissione del verbale)
Bando formazione graduatorie aspiranti alla selezione per assunzioni a tempo determinato	legge 230/62 DPCM 127/89 C.C.N.L. e Regolamento interno	120 gg. (dal decreto di autorizza-zione)
Approvazione graduatorie per la selezione di personale a tempo determinato	C.C.N.L. DPCM 127/89	90 gg. (dalla scadenza del bando)
Selezione dei lavoratori tramite ufficio di collocamento	art. 27 DPR 487/94	10 gg. (dalla ricezione della comuni-cazione di avviamento)
Convocazione dei candidati alla selezione per assunzione a tempo determinato	DPCM 127/89	30 gg.
Nomina della commissione		30 gg.
Approvazione della graduatoria di selezione		30 gg. (dalla data di trasmissione verbale della commissione

PROCEDIMENTO	**FONTE NORMATIVA**	**TERMINE**
Trasmissione atti per compensi commissione esaminatrice	DPCM 23/3/95	60 gg. (dall'approvazione degli atti concorsuali)
Trasmissione ad altre amministrazioni dei fascicoli del personale trasferito	C.C.N.L.	90 gg. dal trasferimento
Aspettativa per motivi di famiglia e studio	art. 69 DPR 3/57 C.C.N.L.	90 gg.
Aspettativa per il ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero	legge 26/80	90 gg.
Permessi di studio	art. 3 DPR 395/88 art. 9 DPR 319/90	90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione
Trasmissione provvedimenti agli interessati	L. 241/90	30 gg..
Rilascio copie conformi di decreti, verbali, atti, contratti.		30 gg.
Rilascio attestati di servizio e certificati a: a)personale in servizio b) personale cessato c) utenza esterna	DPR 3/57	a) 30 gg. b) 60 gg. c) 30 gg.
Invio dati, statistiche, prospetti, i cui termini non siano previsti da disposizioni		90 gg. salvo diversa disposizione contrattuale
Ripartizione del monte permessi sindacali	DPR 770/94	31 marzo di ciascun anno
Trasformazione tipologia rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno e viceversa	C.C.N.L.	come da regolamento interno
Istruttoria mutui e piccoli prestiti INPDAP	DPR 180/50 DPR 895/50 L. 38/52 L. 1139/57	30 gg. dalla presentazione della domanda

Sezione Servizi per il personale

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Computo e/o riscatto dei servizi pubblici:	DPR 1092/73	
– esame istanza ed adempimenti conseguenti		60 gg.
– dall'acquisizione dell'intera documentazione al provvedimento di computo		90 gg.
– adempimenti successivi alla emissione del decreto		45 gg.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi di servizi privati:	legge 29/79 e successive integrazioni	
– esame istanza ed adempimenti conseguenti		60 gg.
– dall'acquisizione della documentazione alla determinazione del preventivo dell'onere		120 gg.
– dalla ricezione dell'accettazione da parte del richiedente al provvedimento di ricongiunzione		90 gg.
– adempimenti successivi alla emissione del decreto		45 gg.
Riscatto degli studi universitari e post-laurea	legge 881/82	(stessi termini ricongiunzione)
Ricongiunzione dei periodi assicurativi presso Casse ordini professionali	legge 45/90	(stessi termini ricongiunzione)
Liquidazione trattamento di pensione provvisoria:	DPR 138/86	
– dall'acquisizione della documentazione da parte dell'interessato e/o dagli uffici e/o dagli enti		90 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Liquidazione trattamento di pensione definitiva ordinaria o di reversibilità:	DPR 1092/73 e succ. integr.ni e modificazioni legge 335/95	
– dall'acquisizione dell'intera documentazione e dall'acquisizione di provvedimenti di carriera		180 gg.
– adempimenti successivi alla emanazione del provvedimento		90 gg.
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione della posizione assicurativa INPS:	legge 322/58	
– dall'acquisizione dell'intera documentazione al calcolo della posizione assicurativa fino all'invio all'INPS per il visto		120 gg.
– dall'arrivo del visto alla emanazione del provvedimento di liquidazione		60 gg.
– adempimenti successivi alla emanazione del provvedimento		60 gg..
Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio	artt. 5, 7, 9 DPR 349/94	
a) di infermità		a)15 mesi da data ricevimento domanda
b) di aggravamento-equo indennizzo		b)19 mesi da data ricevimento domanda
– esame istanza e adempimenti istruttori fino alla richiesta di parere alla Commissione Medica Ospedaliera		90 gg.
– dal ricevimento del parere della CMO alla richiesta del parere del C.P.P.O. all'emanazione del provvedimento		120 gg.
– adempimenti successivi al parere del C.P.P.O.		60 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Liquidazione pensione privilegiata	DPR 138/93	
– dal ricevimento del parere del CPPO alla emanazione del provvedimento		120 gg.
– adempimenti successivi alla riacquisizione del provvedimento dopo il visto degli Organi di controllo		90 gg.
Riliquidazione trattamento di pensione dalla data dell'acquisizione del provvedimento di variazione di carriera o dalla data di entrata in vigore della norma che dispone la riliquidazione	DPR 1092/73 legge 335/95	180 gg.
Trasmissione ad altre amministrazioni di fascicoli di personale trasferito		90 gg. dal trasferimento
Riscatto dei periodi utili ai fini della buonauscita	DPR 1032/73 e suc. modif.	
– esame istanza ed adempimenti conseguenti		60 gg.
– dall'acquisizione dell'intera documentazione alla predisposizione ed invio del prospetto di riscatto INPDAP		90 gg.
– dall'acquisizione della delibera di riscatto INPDAP alla notifica all'interessato		30 gg.
– dall'accettazione/diniego dell'interessato alla comunicazione del debito o della disdetta		30 gg.
Istruzione della liquidazione di buonuscita INPDAP	DPR 1032/73 e suc. modifiche	
– dall'acquisizione del provvedimento di cessazione per limiti di età e dall'acquisizione della documentazione partitaria		30 gg.
– dalla data di comunicazione di cessazione per altre cause e dall'acquisizione della documentazione partitaria		60 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Riliquidazione della buonuscita INPDAP	DPR 1032/73 e suc. modif.	90 gg. (dall'acquisizione del provvedimento di variazione della carriera)
Comunicazione provvedimenti definitivi di quiescenza a interessati e ai soggetti che per legge intervengono nel procedimento	legge 138/86	60 gg.
Rilascio certificazioni		30 gg.
Rilascio documento di identità	Legge 851/57 DPR 649/71 Legge 808/77 Legge 41/81 C. M. 159/86	45 gg.
Assistenza fiscale diretta		termini di legge

Divisione Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti

Sezione Appalti e Contratti

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Garc CEE:	L. 109/94 D. Lgs. 358/92 D. Lgs. 157/95 Regolamento d'Ateneo	
– Licitazione (procedura d'urgenza		45 gg.
– Licitazione (prezzo più basso		150 gg.
– Licitazione (prezzo più vantaggioso)		190 gg.
– Appalto di concorso		240 gg.
– Pubblico incanto		120 gg.
– Bando progettazione		190 gg.
– Valutazioni offerte anomale		30-60 gg.
Gare sotto soglia CEE	DPR 573/94 Regolamento d'Ateneo	
– Licitazione (procedura d'urgenza		75 gg.
– Licitazione (prezzo più basso)		150 gg.
– Licitazione (prezzo più vantaggioso		190 gg.
– Appalto di concorso		240 gg.
– Pubblico incanto		120 gg.
– Bando progettazione		190 gg.
– Valutazioni offerte anomale		30-60 gg
Contratti:		
– In forma pubblica amm.va		30 gg.
– Scritture private		20 gg.
– Locazioni		30 gg.
– Disciplinar		30 gg.

NOTA:
I termini decorrono:
- Per le gare: dalla data di tramissione della relativa autorizzazione
- Per i contratti: dalla data di trasmissione della delibera di approvazione della gara

Sezione Economato - Provveditorato

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Versamento all'Istituto Cassiere di somme pervenute direttamente all'Università	Regolamento d'Ateneo	15 gg.
Pagamento fatture per piccole spese pronto cassa		30 gg. da ricevimento
Spese in economia per importi fino a Lit. 20.000.000 (1)		45 gg.
Spese in economia per importi superiori a Lit 20.000.000 e fino al limite di Lit. 50.000.000 (2)		45 gg.
Trattativa privata (3)		60 gg.
Contratti a mezzo di scrittura privata		20 gg.
Verifica e liquidazione fattura (4)	DPR 573/94 art. 11	15 gg.
Assunzione in carico beni mobili		15 gg.
Verbale passaggio consegne materiale inventariato		60 gg. dalla data del decreto
Scarichi inventariali delle strutture decentrate		40 gg. dalla richiesta
Richiesta materiale di consumo		5 gg. dalla presentazione del buono interno

(1) Acquisizione preventivi, eventuale benestare Commissione Informatizzazione, predisposizione buono di ordinazione
(2) Acquisizione preventivi, eventuale benestare Commissione Informatizzazione, predisposizione Decreto o riferimento a C.d.A.
(3) Dall'autorizzazione
(4) Dal ricevimento della fattura

Unità organizzativa: Divisione Servizi Tecnici

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (1)
Attività tecnico giuridica ed economica		
Progettazione interna fino a L. 1000 milioni		
- preliminare		90 gg. dall'indagine di campagna
- definitiva		150 gg. dall'indagine di campagna
- esecutiva		240 gg. dall'indagine di campagna
Progettazione esterna:		
- predisposizione del disciplinare d'incarico professionale		60 gg.
- esame progetto preliminare		15 gg. dal ricevimento documentazione
- esame progetto definitivo		30 gg. dal ricevimento documentazione
- esame progetto esecutivo		60 gg. dal ricevimento documentazione
Inoltro pratica per autorizzazione urbanistica		20 gg. dalla data di acquisizione documenti

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (1)
Inoltro pratica ai Vigili del Fuoco		20 gg. dalla data di acquisizione documenti
Inoltro pratica al Provveditorato regionale OO.PP.		20 gg. dalla data di acquisizione documenti
Aggiudicazionc lavori, forniture di attrezzature fisse e servizi fino a 100 milioni a trattativa privata		60 gg. dal ricevimento dell'offerta
Richiesta certificato antimafia		15 gg.
Predisposizione buoni d'ordine		30 gg. dalla rice-zione del preventivo o dall'iniziativa del tecnico
Autorizzazione al subappalto		60 gg. dalla domanda
Emissione certificato di pagamento su contratti		45 gg. salvo diversa disposizione contrattuale
Emissione certificato di collaudo o di regolare esecuzione:		
- emissione		180 gg. dalla conclu-sione dei la-vori, salva diversa de-terminazione contrattuale
- approvazione		45 gg. dalla emissione
Esecuzione lavori:		
- stato d'avanzamento		60 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (1)
- predispos.ne saldo finale lavori		90 gg.
- certificato di pagamento		30 gg.
- approntamento documenti per collaudo lavori		60 gg.
- approntamento del certificato di regolare esecuzione		90 gg.
- liquidazione fattura per lavori ordinari		15 gg.
- liquidazione fattura per manutenzione annuale		45 gg.
- liquidazione fattura per lavori straordinari o di restauro		45 gg.
- liquidazione fattura per acquisti		45 gg.
- liquidazione di revisione prezzi		30 gg.
- liquidazione fattura per operazioni varie		30 gg.
Stima immobile		60 gg.
Approntamento pratica per richiesta parere congruità UTE		30 gg.
Contratto di locazione o comodato		60 gg.
Approntamento pratica per autorizzazioni prefettizie		15 gg. dalla data autorizzazione amministrativa
Inoltro pratiche per acquisto immobili		30 gg. dalla data autorizzazione amministrativa
Predisposizione pratica di accatastamento		60 gg.
Predisposizione pratica per certificato di agibilità		60 gg.
Predisposizione pratica per certificato prevenzione incendi		60 gg.
Relazioni		
- stima immobile		60 gg.
- predisposizione rapporto statistico		30 gg.
- relazione tecnica		15 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (1)
- relazione e valutazione tecnica sugli interventi legislativi connessi all'edilizia - approntamento per Consiglio di Amministrazione		15 gg. 7 gg.
- predisposizione decreto rettorale		3 gg.

(1) Salvo diversa disposizione legislativa, regolamentare o contrattuale.

Unità organizzativa: Divisione Ragioneria

Sezione contabilità

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Bilancio preventivo e conto consuntivo	Regolamento d'Ateneo	come da regolamento
Comunicazione provvedimenti correlati a deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione		10 gg. dalla ricezione del verbale
Accertamenti ed Impegni		15 gg.
Mandati di pagamento di fatture provenienti da Strutture Universitarie		30 gg. dalla data di ricevimento della fattura
Mandati di pagamento per spese di natura varia		30 gg. dalla data di ricevimento degli atti
Mandati di pagamento borse di studio e rimborso tasse a studenti		30 gg. dalla data di ricevimento degli atti
Reversali d'incasso		45 gg. dalla trasmissione "provvisorio"

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Trasmissione al CNR del rendiconto contabile e della relazione scientifica inerenti a contratti di ricerca stipulati con tale ente		30 gg. dalla data di ricevimento della relazione scientifica
Ripartizione fondo di ricerca dell'Ateneo: – Gestione amministrativa		come da regolamento
Invio dati, statistiche, prospetti.		60 gg. salvo diverse disposizioni contrattuali
– Gestione contabile		30 gg. dalla conclusione della proce-dura ammi-nistrativa
Fondi di ricerca scientifica - quota 40% e fondi derivanti da convenzioni: - Gestione amministrativa		entro i termini imposti dalle disposizioni relative
- Gestione contabile		30 gg. dalla data di acccreditame nto fondi

Sezione Stipendi

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Liquidazione stipendi al personale dipendente di ruolo		45 gg.
Variazione di stipendi per provvedimenti legislativi di carattere generale		60 gg.
Variazioni di stipendi per provvedimenti di carattere individuale		60 gg.
Liquidazione rivalutazioni monetarie con interessi legali		120 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Attribuzione di aumenti periodici anticipati		60 gg.
Applicazione di ritenute extraerariali: atti di sequestro, cessione di quote di stipendio, sentenze attributive di alimenti, ritenute sindacali ecc.		30 gg.
Mutui poliennali ENPAS, cessione sul quinto dello stipendio		30 gg.
Piccolo prestito ENPAS		30 gg.
Ritenute sullo stipendio per premi, polizze di assicurazione vita		30 gg.
Concessione di assegno per il nucleo familiare e disposizione di pagamento	L. 153 del 13.05.1988	60 gg.
Liquidazione di emolumenti accessori al personale dipendente		60 gg.
Recupero rate di stipendio indebitamente percepite		30 gg.
Mandati di pagamento missioni Italia		30 gg. dalla trasmissione documentazione
Mandati di pagamento missioni Estero		30 gg. dalla data trasmissione documentazione
Mandati pagamento anticipo missioni		15 gg. dalla data ricevimento richiesta anticipo
Liquidazione fondo comune Ateneo	art. 66 DPR 382/80	Entro 31.12 di ogni anno subord. alla rendicontazione delle varie strutture
Liquidazione Fondo per il miglioramento dei servizi	C.C.N.L.	entro 30 gg. dalla ricezione atti autorizzativi della spesa
Liquidazione competenze arretrate		90 gg..

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Liquidazione rate di stipendio rimaste insolute per decesso del titolare		90 gg.
Variazione modalità di pagamento		30 gg.
Rilascio modello 101		entro i termini di legge.
Liquidazione stipendi al personale non di ruolo		45 gg.
Liquidazione stipendi al personale a contratto		Entro 30 gg. dalle scadenze contrattuali
Liquidazione retribuzione lettori madre lingua		45 gg.
Liquidazione borse di studio e premi di studio erogati da enti vari		45 gg.
Liquidazione fatture soggette a ritenuta d'acconto		45 gg.
Rilascio certificazioni varie		30 gg.
Adempimenti del sostituto d'imposta		entro i termini di legge
Invio dati, statistiche e prospetti i cui termini non siano previsti da disposizioni di legge		30 gg.

Unità organizzativa: Divisione Segreterie Studenti

Sezioni Segreterie Facoltà

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Preiscrizioni		come da bando
Immatricolazioni	Regolamento Studenti	tempo reale
Iscrizione anni successivi	Regolamento Studenti	tempo reale
Immatricolazione studenti stranieri		come da disposizioni ministeriali
Certificati posizioni informatizzate		tempo reale
Certificati posizioni non informatizzate		30 gg.
Carriera scolastica studenti provenienti da altro ateneo	Regolamento Studenti	30 gg. da delibera Consiglio
Rilascio foglio di congedo	Regolamento Studenti	30 gg.
Rilascio copie diploma scuola media		30gg.
Rilascio duplicati libretti d'iscrizione		tempo reale
Restituzione diploma scuola media per rinuncia agli studi o decadenza		30 gg.
Rilascio diploma di laurea (nuova procedura)	Regolamento Studenti	30 gg.
Rilascio duplicati diplomi di laurea	Regolamento Studenti	30 gg.
Equipollenze titoli accademici	art. 332 R.D. 1933/1592	180 gg.
Equipollenze titoli accademici in base ad accordo internazionale	Legge 1940/62	180 gg. compresa stampa di diploma
Definizione importo tasse		come da regolamento
Emissione Decreto Rettorale per rimborso tasse erroneamente pagate		30 gg.

Sezione Diritto allo studio

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Borse di studio regionali	L. 390/91	come da bando
Collaborazioni studenti	L. 390/91	come da bando
Prestiti d'onore	L. 390/91	come da bando
Rilascio certificati		30 gg.
Concorsi ammissioni dottorati	L. 382/80	90 gg. dalla nomina della Commissione
Emissione Decreto Rettorale assegnazione borse di studio per frequenza dottorato		30 gg. da comunicazion e frequenza
Concorsi borse di studio perfezionamento all'estero e post-dottorato	L. 398/89	90 gg. dalla nomina della Commissione
Emissione Decreto Rettorale assegnazione borse di perfezionamento all'estero e post- dottorato o altre		30 gg. da consegna documenta-zione

Sezione Esami di Stato

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Esami di abilitazione alla professione	legge 1378/56	come da Ordinanza Ministeriale
Rilascio attestato di abilitazione		30 gg. da conclusione dei lavori della Commission e
Certificati. posizioni informatizzate		tempo reale
Certificati. posizioni non informatizzate		30 gg.
Rilascio diploma originale (nuova procedura)		90 gg. da consegna moduli dal Ministero

ALLEGATO *B*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

Al destinatario del procedimento

....

....

e p. c. (eventuali controinteressati)

....

....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....

....

....

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si comunica che questa amministrazione, in data .... ha dato avvio al procedimento in oggetto, che sarà concluso entro il .... L'Unità organizzativa competente è .... e il responsabile del procedimento è.. (qualifica) .... Presso detta unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di attuazione della citata legge 241/1990.

Venezia, li ....

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

....

ALLEGATO *C*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

Al destinatario del procedimento

....

....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....

....

....

In relazione alla domanda presentata a questa amministrazione in data .... si comunica che non è possibile dare avvio al procedimento in quanto la domanda stessa risulta irregolare e/o incompleta per i seguenti motivi:

....

....

....

....

Soltanto dopo la regolarizzazione e/o il completamento della domanda si darà avvio al procedimento di cui si tratta.

Venezia, li ....

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

....

ALLEGATO *D*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

Al destinatario del procedimento

....

....

e p. c. (eventuali controinteressati)

....

....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....

....

....

Facendo seguito alla comunicazione del .... con la quale si è reso noto l'avvio del procedimento in oggetto, si fa presente che:

- non essendo a tutt'oggi pervenuto il parere obbligatorio da parte di .... (organo consultivo competente ad emettere il parere o la valutazione tecnica);
- non avendo .... (amministrazione competente) provveduto a far pervenire i seguenti documenti da acquisire agli atti

....

....

....

il procedimento rimane sospeso fino all'acquisizione degli atti suindicati.

Venezia, li ....

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

....

ALLEGATO *E*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

Al destinatario del procedimento

....

....

e p. c. (eventuali controinteressati)

....

....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....

....

....

Facendo seguito alla comunicazione del .... con la quale è stato reso noto alla S. V. l'avvio del procedimento in oggetto, si fa presente che in data .... la documentazione è stata inoltrata all'amministrazione .... per il controllo preventivo sugli atti (o per la loro approvazione). Il procedimento in parola è quindi concluso, per quanto compete a questa Amministrazione.

Venezia, li ....

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

....

ALLEGATO *F*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

Al destinatario del procedimento

....

....

e p. c. (eventuali controinteressati)

....

....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....

....

....

Facendo seguito alla comunicazione del .... con la quale si è reso noto alla S. V. l'avvio del procedimento in oggetto, si fa presente che non è possibile concludere il procedimento stesso nei termini indicati, per i seguenti motivi:

....

....

....

Il procedimento stesso si concluderà entro .... giorni dalla data della presente.

Venezia, li ....

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

....

ALLEGATO *G*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

All'Università degli studi di
VENEZIA

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(L. n. 241/1990 e D. P. R. n. 352/1992)

Il Sottoscritto.. nato a .... il ....
residente in .... nella sua qualità di (specificare i suoi poteri rappresentativi)
....

CHIEDE

di ....
(prendere visione, prendere visione con rilascio di copia semplice/autenticata)
dei sottoelencati documenti amministrativi:
....
....
per i seguenti motivi:
....
....

Venezia, li ....

....
(firma)

RISERVATO ALL'UFFICIO
- costi di riproduzione: .... £
- costi marche da bollo: .... £
- TOTALE DA RIMBORSARE:............................ £

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
....

ALLEGATO *H*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

Al richiedente

....

....

....

Oggetto: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990 e D. P. R. n. 352/1992)

Si comunica che è stata accolta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, avanzata dalla S. V. in data ....

Per esercitare il diritto di accesso la S. V. potrà rivolgersi a questa Unità organizzativa

....

in via ....

nei giorni ....

nelle ore ....

a partire dal giorno...

La S. V. potrà prendere appunti o trascrivere, tutto o in parte, il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarne in qualsiasi modo la natura ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi si trovano.

Non è consentito diffondere o utilizzare le informazioni ottenute ai fini commerciali.

Il costo di ciascuna copia in carta semplice è di £ ...., formato A4, e di £ ...., formato A3.

Venezia, lì ....

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

....

ALLEGATO *I*

Fac-simile

Div. ....
Sez. ....
Prot. n. ....

Al richiedente

....

....

....

Oggetto: Non accoglimento (o differimento) della richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(L. n. 241/1990 e D. P. R. n. 352/1992)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, avanzata dalla S. V. in data .... si comunica che:

- la domanda stessa NON può essere accolta (o l'accesso viene differito sino al ....)
per i seguenti motivi:

....

....

....

....

Contro tale decisione la S. V. può invocare reclamo al Rettore entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Il reclamo non interrompe i termini per l'eventuale ricorso al T. A. R. che, ai sensi dell'art. 25 della L. n. 241/1990, può essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Venezia, li ....

IL RESPONSABILE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

....

99A9378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana per i servizi aerei tra i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Damasco il 29 marzo 1989.

Il giorno 20 aprile 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana per i servizi aerei tra i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Damasco il 29 marzo 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 201 del 16 giugno 1997 pubblicata nel supplemento ordinario n. 137/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997.

Conformemente all'art. 19 tale accordo è entrato in vigore in data 11 maggio 1999.

99A9421

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla società «Fiditrust fiduciaria S.r.l.», in Torino

Con decreto ministeriale 3 novembre 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Fiditrust fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

99A9446

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza di alcune società in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 3 novembre 1999 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni della dott.ssa Annamaria Guarrasi da componente il Comitato di sorveglianza delle seguenti società assoggettate tutte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa: società fiduciaria e di revisione «Italia fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, «Gen.C.A.R. S.p.a.», con sede in Torino, «SFA Partecipazioni S.p.a.», con sede in Torino, «SFA Commissionaria S.r.l.», con sede in Torino, «S.F.A. Società di intermediazione mobiliare p.a.», con sede in Torino, ed ha nominato in sostituzione, il dott. Salvatore Messina, nato a Bologna il 18 agosto 1955, direttore U.P.I.C.A. di Reggio Emilia.

99A9445

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 novembre 1999

Dollaro USA	1,0424
Yen giapponese	109,37
Dracma greca	329,20
Corona danese	7,4346
Corona svedese	8,6595
Sterlina	0,64150
Corona norvegese	8,2015
Corona ceca	36,432
Lira cipriota	0,57957
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,37
Zloty polacco	4,4113
Tallero sloveno	196,9067
Franco svizzero	1,6087
Dollaro canadese	1,5320
Dollaro australiano	1,6372
Dollaro neozelandese	2,0467
Rand sudafricano	6,3711

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9535

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 15 luglio 1999, n. 306, concernente: «Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 169 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1999).

Nel primo periodo del punto 4 dell'allegato *A* al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla pag. 17, dove è scritto: «Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi *dell'articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221», leggasi: «Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi *degli articoli 3 e 4* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221».

99A9461

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **508.000**
- semestrale ..... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **416.000**
- semestrale ..... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **115.500**
- semestrale ..... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **107.000**
- semestrale ..... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **273.000**
- semestrale ..... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **106.000**
- semestrale ..... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **267.000**
- semestrale ..... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.097.000**
- semestrale ..... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **982.000**
- semestrale ..... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035